Originale

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 43 del 10/05/2013

Oggetto:	*COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ELMAS QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 889/2010 RGNR. DETERMINAZIONI*

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di Maggio, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 12.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Nominativo		Presente (SI/NO)
PISCEDDA VALTER	SINDACO	SI
ENA ANTONIO	ASSESSORE	SI
STRAZZERI MARIANO	ASSESSORE	SI
SITZIA MARCELLA	ASSESSORE	SI
LAI IVAN	ASSESSORE	SI
MASSETTI ERCOLANO	ASSESSORE	SI
CANCEDDA SANDRO	ASSESSORE	SI

Ne risultano presenti n.7 e assenti n.0

Assume la presidenza il Signor Piscedda Valter in qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Melis Anna Maria

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

Il Sindaco
PISCEDDA VALTER

Il sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo comune dal 14/05/2013

Elmas, 14/05/2013

Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E TRIBUTARIO	Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 08/05/2013 N. 61

Oggetto:	**COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ELMAS QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 889/2010 RGNR. DETERMINAZIONI**

DELIBERA N.43 SEDUTA DEL 10/05/2013

☐ Soggetta a controllo ☐ immediatamente eseguibile ☐ Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER	☐	LAI IVAN	☐
ENA ANTONIO	☐	MASSETTI ERCOLANO	☐☐
STRAZZERI MARIANO	☐	CANCEDDA SANDRO	☐
SITZIA MARCELLA	☐		

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Sindaco
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n° 35 del 26/04/2013 in cui, con riferimento al procedimento penale n. 889/2010 RGNR, è stato deliberato:

1. **Di acquisire** visione del fascicolo, eventualmente estraendo copia, al fine di valutare se nell'attività descritta nei capi d'imputazione sia ravvisabile una qualche lesione degli interessi del Comune di Elmas che rientri nell'ambito della responsabilità aquiliana, posta come ulteriore rispetto al danno ambientale in genere e concretamente apprezzabile in termini patrimoniali.
2. **Di dare mandato** al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo Economico, Risorse Locali e Tributarie per l'individuazione di professionista di fiducia e l'assegnazione dell'incarico di difesa nonché l'assunzione dell'impegno di spesa (stimato, in via del tutto presuntiva in € 3.500,00 a valere sul redigendo bilancio previsionale 2013, capitolo 22092, Impegno 405/13);

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrazione generale, Sviluppo Economico, Risorse Locali e Tributarie n° 36 del 02.05.2013 è stato conferito incarico di difesa e rappresentanza dell'ente all'Avv. di fiducia Efisio Zedda;

RITENUTO richiamare la nota trasmessa dall'Avv. Zedda prot. n° 5508 del 08/05/2013 e le considerazioni in merito alla opportunità per il Comune di Elmas di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 889/2010 RGNR per l'udienza del 9 maggio 2013:

"*… I capi di imputazione: Al capo A), per il quale risultano imputati …….. e ……., riguarda il delitto di cui all'art. 260, comma I, d.lgs. 152/2006. Tale reato sarebbe stato commesso in Capoterra dal 8.5.2008 al 23.3.2009 (data, quest'ultima, del sequestro). Secondo parte della giurisprudenza è da quest'ultimo termine (sequestro) che dovrebbe decorrere il termine di prescrizione ordinario (6 anni) e, pertanto, il reato in questione si dovrebbe prescrivere nella data del 23.3.2015 (considerando le eventuali interruzioni del termine di prescrizione – visto l'art. 161, Comma II, c.p. – si potrebbe ipotizzare che la prescrizione giunga nella 23 settembre 2016). Secondo altra parte della giurisprudenza il termine di prescrizione dovrebbe Decorrere dalla data di bonifica del sito e, quindi, di effettiva cessazione del danno ambientale. Il luogo di commissione del reato di cui al capo A) si individua nel Comune di Capoterra. Dalla lettura del presente capo A) si nota che nel sito della loc. Marzolai nel Comune di Capoterra venivano stoccati – sino alla data del sequestro – circa 1000 mc di rifiuti speciali costituiti da miscele bituminose derivanti, in parte, dalla fresatura di manti stradali dell'Aeroporto di Cagliari-Elmas. Ciò significa che tali rifiuti – sebbene non qualificati come "pericolosi" - siano transitati*

entro i limiti territoriali del Comune di Elmas per essere, poi,stoccati nella destinazione sita nel Comune di Capoterra. Può fondatamente ritenersi che una porzione della condotta summenzionata si sia, pertanto, verificata entro i limiti territoriali del Comune di Elmas.

Il capo B) è relativo alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma I lett. b) e comma III del d.lgs. 152/2006. Per tale reato contravvenzionale non è ammessa l'oblazione in quanto le pene previste sono sia quella dell'arresto che quella dell'ammenda. La prescrizione ordinaria delle contravvenzioni è, tuttavia, più breve rispetto a quella prevista per il delitto di cui al capo A) dell'imputazione. Il

termine di prescrizione ordinario quadriennale decorre – con riferimento al capo B) dell'imputazione dalla primavera del 2008 e si compie nella primavera del 2012 (e considerando l'art. 161, comma II, c.p. nella primavera del 2013). Anche in questo caso occorrerà valutare l'esistenza di interruzioni del corso della prescrizione e si dovrà aver particolare riguardo all'eventualità che il sito in questione sia stato effettivamente bonificato. Il capo C) riguarda la contravvenzione di cui all'art. 256, comma I lett. a) del d.lgs. 152/2006. In tale ipotesi di reato contravvenzionale è possibile accedere all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. che consentirebbe, a ogni singolo contravventore, di essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita al fine di estinguere il reato. Con riferimento ai singoli fatti addebitati con il capo C) occorre evidenziare che il termine di prescrizione ordinario decorrerà dall'ultimo dei fatti contestati agli imputati indicati al medesimo capo. I termini di prescrizione ordinaria di tali contravvenzioni, quindi, cadranno tra il 16 luglio 2012 e il 25 marzo 2013. Anche in questo caso occorrerà valutare l'esistenza di interruzioni del corso della prescrizione e si dovrà aver particolare riguardo all'eventualità che il sito in questione sia stato effettivamente bonificato.

Anche il capo D), per il quale risulta imputato il solo ……..., riguarda la contravvenzione di cui all'art. 256, comma I lett. a) del d.lgs.152/2006. Anche in questo caso valgono le considerazioni espresse con riferimento al capo C) ma il termine quadriennale di prescrizione (ordinaria) cadrebbe nel dicembre 2012.

Valgono, riguardo alla eventuale costituzione di parte civile del Comune di Elmas nel suddetto procedimento penale, le considerazioni già espresse in precedenza. Si ricorda, infatti, che spetta

solo allo Stato – in virtù di quanto previsto dall'art. 311 del d.lgs. 152/2006 – la legittimazione risarcitoria per il danno ambientale. Tutti gli altri soggetti – compresi gli enti pubblici territoriali – possono agire, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale (Cass. 19437/2012, Cass. 41015/2010, Cass. 12295/2013).

Il Comune di Elmas, pertanto, potrebbe decidere di costituirsi parte civile per veder risarcito, ad esempio, un danno all'immagine, anche turistica, dell'Ente.

Tuttavia deve evidenziarsi che presupposto per la liquidazione del suddetto danno è che si verifichi un concreto danno all'ambiente il quale arrechi un pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività. La lesione all'immagine dell'Ente, ad esempio, è stata riconosciuta (Cass 48402/2004) in un'ipotesi in cui l'Ente, dalla commissione dei reati, ha visto "compromesso il prestigio derivante all'affidamento di compiti di controllo o gestione, nei casi in cui sia stato concretamente accertato il danno ambientale, al quale sia collegata, come aspetto non patrimoniale, la menomazione del rilievo istituzionale dell'Ente medesimo".

Secondo la giurisprudenza, infine, non sarebbe risarcibile il mero danno morale, inteso come dolore o sofferenza psichica, non essendo configurabile in capo ad una persona giuridica una sofferenza psichica (Cass. 12110/2004).

Sempre in un'ottica risarcitoria è bene evidenziare e rimarcare che un'eventuale condanna generica al risarcimento del danno a favore del Comune di Elmas non potrebbe prescindere da un accertamento di un fatto che possa ritenersi anche solo potenzialmente produttivo di conseguente dannose.

L'eventuale parte civile dovrebbe dare prova, in sede civile, della sussistenza in concreto del danno e del suo ammontare (Cass. 41016/2010). Sarebbe alquanto complesso, pertanto, fornire, in sede civile, la prova del danno all'immagine patito dal Comune e il suo concreto ammontare. In sede di costituzione di parte civile il Comune potrebbe, comunque, richiedere una condanna generica al risarcimento del danno oltre ad un'eventuale somma a titolo di provvisionale.

Sulla delibera della Giunta Comunale n. 35 del 26.4.2013. Visto il contenuto della delibera suddetta, e considerato che ha ad oggetto la volontà dell'Ente di acquisire in visione e ad estrarre copia del fascicolo delle indagini relative al procedimento penale n. 889/2010, si rappresenta la necessità che la Giunta Comunale di Elmas, qualora ritenga di costituirsi parte civile nel procedimento in oggetto, provveda con urgenza a riunire la Giunta per deliberare la costituzione di parte civile nel procedimento penale la cui prima udienza dibattimentale è fissata di fronte alla II Sez. Penale del Tribunale di Cagliari per l'udienza del 9 maggio 2013, disponendo di:

A) far costituire parte civile il Comune di Elmas nel procedimento penale n. 889/10 R.G.N.R. pendente avanti alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Cagliari, autorizzando il Sindaco pro-tempore, Valter Piscedda, a stare in giudizio in rappresentanza del Comune, parte civile;

B) autorizzare e dare mandato al Sindaco affinché nomini e costituisca quale difensore e procuratore speciale del Comune di Elmas l'avv. Efisio Zedda con studio in Cagliari, via Pessina 10;

C) autorizzare il Sindaco a rilasciare, a tal fine, all'avv. Efisio Zedda del Foro di Cagliari specifica nomina di difensore e procuratore speciale, affinché in nome e per conto del Comune di Elmas compia tutti gli atti e le formalità necessarie alla costituzione di parte civile nel menzionato procedimento penale, nonché a nominare eventuali e distinti sostituti processuali anche al fine di depositare l'atto di costituzione di parte civile e di rassegnare e depositare le conclusioni scritte di parte civile, nonché a conferire al predetto avv. Efisio Zedda ogni più ampio potere, ivi compresi quelli di nominare consulenti tecnici di parte, chiedere la citazione del responsabile civile e citare il responsabile civile, discutere, presentare e firmare istanze e memorie, avanzare richieste di risarcimento del danno, transigere, revocare la costituzione di parte civile, rassegnare le conclusioni, proporre impugnazione avverso qualsiasi provvedimento, nonché di nominare sostituti processuali.

Un'eventuale costituzione di parte civile sulla scorta della delibera del 35 del 26.4.2013 appare, difatti, carente e la espone al rischio di inammissibilità. Si allega la copia della richiesta di rinvio a giudizio in cui sono elencati i singoli capi d'imputazione."

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale n° 889/2010 RGNR;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto della premessa;
2. Di non costituire parte civile il Comune di Elmas nel procedimento penale n. 889/10 R.G.N.R. pendente avanti alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Cagliari;
3. Di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA VISTO con parere favorevole	
	Il Responsabile *CANU ELISABETTA*